

SENTENZA CIVIL N. 1601/16  
in data 13/12/22/12/16

R. 2345/15  
L. 15003



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Latina dott. Corradino Diana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2345 del R.G.2015

tra

-  
domiciliato elettivamente in Latina Via Toti 15  
presso lo studio dell'avv. N:R.Altieri  
in rappresentanza e difesa per procura a margine del ricorso

ricorrente *Cian*

e

**-Miur e USR Lazio e Latina**

con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12  
presso lo studio dell'Avvocatura dello Stato  
in rappresentanza e difesa per delega a margine della memoria di costituzione

resistente

Oggetto: graduatorie ad esaurimento

Conclusioni :come da atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la parte istante, \_\_\_\_\_ ed altri chiedevano che fosse riconosciuto il proprio diritto a ottenere l'inserimento nellae graduatorie ad esaurimento con le conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di Miur e USR Lazio e Latina

Miur e USR Lazio e Latina si costituivano opponendosi.

Venivano depositate note scritte.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 13 dicembre 2016 .

#### Motivi della decisione

Con ordinanza 27 aprile 2016 con la quale il Supremo Organo decisionale amministrativo ha ritenuto che non appare opportuno discostarsi ai limitati fini cautelari dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nell'ordinanza di rimessione (cvfr per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D. M. disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti "... che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ..... di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (cfr, da ultimo, Tar Lazio, sez.III bis, n.2568 del 15 marzo 2012; Consiglio di Stato sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 113; T.A.R. Lazio- Roma, sez. III, 02 novembre 2011, n. 8358).In proposito, conforme Consiglio di Stato, n. 774/2012 del 15 febbraio 2012, sez. VI e n. 113/2012 del 11.01.2012) secondo cui comunque i "decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi", precisando che "ciò vale anche per gli atti che precludono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento"

Osserva nel merito che punto nodale della controversia è la validità o meno del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (al termine di corsi quadriennali presso l'Istituto Magistrale) al fine dell'inserimento nella fascia terza delle graduatorie ed esaurimento definitivo (c.d. GAE).

L'Amministrazione convenuta ha negato tale validità non inserendo la parte ricorrente nell'apposita graduatoria ad esaurimento in forza del D.M. 62 del 2011.

Va osservato al riguardo che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo tale D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002

*Am*

l'abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione, afferma il Collegio «è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Sulla base di questa decisione (e di altre numerose decisioni susseguenti) sulla legittimità del DM 62, il MIUR viene riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ma solo ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (ossia quelle valide per le supplenze brevi). Tale assunto non appare corretto ed è contrario al recentissimo arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (C.d.S. sentenza 1973 del 2015) che ha rilevato che i diplomati magistrali erano già in possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento per cui ha ritenuto testualmente “ Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”

Il giudicante ,pur nella sommarietà del rito, ritiene di condividere pienamente l'assunto del Consiglio di Stato e le argomentazioni che lo sorreggono; ritiene altresì la pronuncia del giudice amministrativo ha contenuto definitivamente ablatorio anche per i soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura del

*Nulli*

decreto annullato ,indirizzato ad una pluralità di soggetti e di contenuto inscindibile ( cfr.Cass. 24 agosto 2004 n.16728) .

La portata di una sentenza di annullamento di un atto inscindibile ha efficacia erga omnes e si estende ultra partes per quel che riguarda gli effetti caducatori .(cfr. 4 Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2000 n. 6512, in Foro amm. 2000, p. 12,)

In particolare con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale, dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari, gli atti collettivi e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità(quale il D.M. di cui ci si occupa)..

Peraltro anche se si volesse escludere la portata generale della decisione demolitoria del Consiglio di Stato va rilevato che il giudice ordinario può sempre sindacare incidenter tantum sulla legittimità di un atto o di una norma regolamentare.

Nel caso in esame proprio le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato -che hanno rilevato l'illegittimità e la irragionevolezza di norme regolamentari che disciplinano diversamente e con disparità di trattamento situazioni omogenee – inducono a disapplicare l'atto regolamentare per cui è causa e a ritenere fondato il fumus boni juris invocato. Al fine di consentire l'inserimento nella seconda fascia di istituto dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in possesso dei titoli conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, riconoscendo il pieno valore dell'abilitazione all'insegnamento in tali ordini di scuola.

Sussiste il periculum in mora in quanto il protrarsi dell'esclusione dalle graduatorie di III fascia è attuale e concreto nel momento in cui è diventato operativo il piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107 del 13 luglio 2015 2015

Il ricorso va pertanto accolto disapplicando il provvedimento per cui è impugnazione.

Le spese vengono liquidate ex art.91 e 932 II comma c.p.c.

**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro in accoglimento della domanda proposta da \_\_\_\_\_ ed altri ,disapplica il decreto ministeriale 235/2014 nella parte in cui non consente la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e Ordina a MIUR Ufficio scolastico regionale per il Lazio per la Provincia di Latina di consentire immediatamente la presentazione della domanda di \_\_\_\_\_ ed altri volta all'inclusione della III fascia della Graduatoria ad esaurimento .

Compensa per la metà le spese processuali e condanna il Miur al rimborso in favore della parte ricorrente *delle sue processuali di spesa in € 2000* dell'altra metà che liquida in € 500 oltre iva e cassa e spese generali nella misura del 15%

*fu*

Così deciso in Latina il 13 dicembre 2016

Il Giudice del lavoro

Dott. Corradino Diana

Il Funzionario  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*D'Amico Rossella*

UFFICIO DI CANCELLERIA  
il 22.12.16

Il Cancelliere  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*D'Amico Rossella*